

**Circolare n. 8/A Studio Legale Associato Martinelli-Rogolino del 24/03/2014**

**Oggetto: Cinque per mille per l'esercizio finanziario 2014.**

L'Agenzia delle Entrate con la circolare n. 7/E del 20 marzo 2014 fornisce una sintesi dei termini e degli adempimenti necessari ai fini dell'ammissione al beneficio del cinque per mille per l'anno finanziario 2014 in favore della associazioni sportive dilettantistiche, confermato senza modifiche dall'art. 1, comma 205, della legge n. 147 del 20013 (legge di stabilità 2014).

Non essendoci state modifiche legislative la stessa amministrazione finanziaria rinvia a quanto già chiarito in merito ai soggetti beneficiari e alle modalità di attribuzione del beneficio con la circolare n. 6/E del 2013 oltre che a quanto disposto dal Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 aprile 2010 segnalando solo alcune novità in relazione alla pubblicazione degli elenchi per gli enti del volontariato e le associazioni sportive dilettantistiche.

**BENEFICIARI**

Le **associazioni sportive dilettantistiche** ammesse al riparto del cinque per mille sono quelle **riconosciute ai fini sportivi dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano** a norma di legge, **che svolgono una rilevante attività di interesse sociale.**

In particolare, come per gli anni passati, possono accedere al beneficio le ASD che siano:

- iscritte nel Registro nazionale del CONI
- nella cui organizzazione è presente il settore giovanile,
- affiliate alle Federazioni sportive nazionali o alle Discipline sportive associate o agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI
- che svolgono prevalentemente una delle seguenti attività:
  - ✓ avviamento e formazione allo sport dei giovani di età inferiore a 18 anni;
  - ✓ avviamento alla pratica sportiva in favore di persone di età non inferiore a 60 anni;
  - ✓ avviamento alla pratica sportiva nei confronti di soggetti svantaggiati in ragione delle condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari.

La **domanda di iscrizione** deve essere presentata, **a partire dal 21 marzo 2014, ed entro il 7 maggio 2014,** all'Agenzia delle Entrate esclusivamente in via telematica

direttamente dai soggetti interessati abilitati ai servizi telematici e in possesso di *pin code*, ovvero per il tramite degli intermediari abilitati alla trasmissione telematica.

Il sistema telematico restituisce entro cinque giorni dall'invio della domanda di iscrizione una ricevuta che attesta l'esito della trasmissione.

Qualora dalla ricevuta telematica risulti che l'invio non è andato a buon fine occorrerà verificare il motivo dello scarto e ripetere successivamente l'invio della domanda con le informazioni corrette.

## **DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA**

Successivamente alla domanda di iscrizione le associazioni sportive dilettantistiche sono **tenute a presentare all'Ufficio del CONI territorialmente competente, una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà** attestante il possesso dei requisiti che danno diritto al contributo **entro il 30 giugno 2014.**

Alla dichiarazione sostitutiva **deve essere allegata copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del rappresentante legale che sottoscrive la dichiarazione.**

## **CORREZIONE DEGLI ERRORI DI ISCRIZIONE**

Qualora a seguito della trasmissione della domanda di iscrizione e della conseguente **pubblicazione degli elenchi** sul sito dell'Agenzia delle Entrate che **avverrà entro il 14 maggio**, le associazioni interessate che rilevassero che i dati relativi alla denominazione o alla sede dell'ente non sono aggiornati, possono, **entro il 20 maggio 2014**, chiedere la correzione degli errori presso la Direzione regionale dell'Agenzia delle Entrate nel cui ambito territoriale si trova la sede legale del medesimo ente, utilizzando i modelli AA7/10 per i soggetti titolari di partita IVA e AA5/6 per i soggetti non titolari di partita IVA.

## **REGOLARIZZAZIONE DELLE DOMANDE**

Resta immutata anche per l'esercizio 2014 la possibilità per tutti gli enti destinatari del beneficio, di procedere, **entro il 30 settembre 2014**, alla regolarizzazione delle domande di iscrizione e/o delle dichiarazioni sostitutive ai fini dell'ammissione al beneficio.

In particolare, possono regolarizzare la propria posizione:

- i soggetti che non hanno presentato la domanda di iscrizione entro i termini stabiliti;
- i soggetti che hanno omesso di presentare la dichiarazione sostitutiva, entro i termini previsti;
- i soggetti che hanno presentato la dichiarazione sostitutiva nei termini, ma hanno omesso di allegare la copia del documento di identità.

Per la regolarizzazione è necessario:

- essere in possesso dei requisiti per l'ammissione al riparto della quota del cinque per mille alla data originaria di scadenza dei termini di presentazione della domanda di iscrizione;

- presentare la domanda di iscrizione e/o provvedere alla integrazione documentale (dichiarazione sostitutiva e copia del documento d'identità) entro l'anzidetto termine del 30 settembre;
- versare una sanzione di 258 euro.

La sanzione deve essere versata con il Modello F24, indicando il codice tributo 8115 e la regolarizzazione delle domande di iscrizione ovvero della dichiarazione sostitutiva deve essere effettuata con le medesime modalità con le quali doveva essere effettuato l'invio originario. E' esclusa la possibilità di compensare l'importo della sanzione.

## **PUBBLICAZIONE DEGLI ELENCHI**

L'Agenzia delle Entrate **pubblica, entro il 14 maggio 2014**, sul proprio sito istituzionale, [www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it), gli elenchi degli enti che hanno presentato la domanda di iscrizione al contributo del cinque per mille, distinti per tipologie.

Le associazioni sportive dilettantistiche hanno la possibilità di segnalare **entro il 20 maggio 2014** per tramite del rappresentante legale dell'ente (o un suo delegato) la presenza di errori nei **dati degli elenchi pubblicati chiedendone la correzione** alla Direzione Regionale dell'Agenzia delle Entrate di riferimento.

Al termine delle attività amministrative di controllo, effettuate da ciascuna amministrazione competente, l'Agenzia delle Entrate pubblica gli elenchi, distinti per categoria, degli enti ammessi ed esclusi dal beneficio con l'indicazione delle scelte attribuite e dei relativi importi.

L'Agenzia, inoltre, procede periodicamente alla pubblicazione degli elenchi, distinti per tipologia, degli enti che hanno fruito della regolarizzazione delle domande di iscrizione e delle dichiarazioni sostitutive.

Per consentire una migliore identificazione degli enti destinatari del contributo, a partire dalla pubblicazione relativa all'esercizio finanziario 2012, gli elenchi degli enti ammessi ed esclusi dal beneficio conterranno anche le informazioni, relative alla denominazione, codice fiscale, regione, provincia e comune.

<b>Adempimenti associazioni sportive dilettantistiche</b>	<b>Termini applicabili nell'esercizio 2014</b>
Termine per l'iscrizione telematica delle associazioni sportive dilettantistiche	7 maggio 2014
Pubblicazione dell'elenco delle associazioni sportive dilettantistiche iscritte	14 maggio 2014
Termine per la presentazione delle istanze di correzione di errori di iscrizione nell'elenco delle associazioni sportive dilettantistiche	20 maggio 2014
Pubblicazione dell'elenco aggiornato delle associazioni sportive dilettantistiche iscritte al beneficio	26 maggio 2014
Termine per l'invio delle dichiarazioni sostitutive da parte delle associazioni sportive dilettantistiche al Coni	30 giugno 2014
Termine per la regolarizzazione della domanda di iscrizione e/o delle successive integrazioni documentali	30 settembre 2014

Anche relativamente all'esercizio finanziario 2014 le associazioni sportive dilettantistiche destinatarie del contributo del cinque per mille hanno l'obbligo di redigere, entro un anno dalla ricezione delle somme ad essi destinate, uno **specifico rendiconto**, da conservare per dieci anni e da trasmettere all'amministrazione finanziaria solo qualora si siano ricevuti contributi di ammontare pari o superiore a 20.000 euro per consentire il controllo in merito al loro corretto impiego.

Prof. Avv. Guido Martinelli